TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 66, 67 e ss. DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA CON ISTANZA SOSPENSIONE AUTOMATICA AI SENSI DELL'ART. 70 CO. 4 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E PROCEDURA EX ART. 283 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Per i sig.ri **Carone Giuseppe** (Cod. Fisc. CRN GPP 81P13 A662T), nato a Bari (BA) il 13.9.1981 e **Landolfi Monica** (Cod. Fisc. LND MNC 82E66 A662F), nata a Bari (BA) il 26.5.1982, ivi residenti in residenti in Triggiano (Ba) al viale Nenni n. 4, e per i sig.ri **Carone Pietro** (Cod. Fisc. CRN PTR 51E06 A894H), nato a Bitritto (BA) il 6.5.1951 e **Biavasco Loredana** (Cod. Fisc. BVS LDN 55L41 A662M), nata a Bari (BA) il 1.7.1955 e residenti in Bitritto alla via Yitzhak Rabin n.8, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Sasanelli (Cod. Fisc. SSNMRA82H12A662K) e Antonio Buono (Cod. Fisc. BNUNTN88E26L109Y), giusta procura apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mauro Sasanelli, in Bari alla via Camillo Rosalba n. 47/z. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge dalla cancelleria agli indirizzi P.E.C.: avv.mauro.sasanelli@pec.it, avvocatoantoniobuono@legalmail.it

- Ricorrenti –

PREMESSO CHE

- La presente domanda viene proposta dal debitore, così come rappresentato e difeso, con l'ausilio del Prof. Dott. Comm. Armando Urbano, Gestore della Crisi facente funzioni di O.C.C.;
- I sig.ri Carone Giuseppe, Landolfi Monica, Carone Pietro e Biavasco Loredana:
  - ✓ si trovano in stato di crisi da sovraindebitamento ex art. 2 CCII, vale a dire "*Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,*

dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale i sensi del presente codice ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

- ✓ non si sono resi autori di comportamenti ostativi della procedura ai sensi dall'articolo 69 CCII;
- ✓ hanno presentato domanda per la nomina di un Professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal Codice della Crisi d'Impresa agli O.C.C. al fine di accedere ad una delle procedure previste dallo stesso Codice (**Doc. 1- pec presentazione istanza nomina OCC**);
- ✓ l'O.C.C. istituito presso l'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Bari ha nominato il Prof. dott. comm. Urbano Armando con studio in Bari in Corso A. De Gasperi n. 300 sc. A, indirizzo PEC: armando.urbano@pec.commercialisti.it con funzioni di O.C.C. **(Doc. 2 – pec nomina Gestore).** Al medesimo è stato affidato il compito di procedere tra l'altro alle comunicazioni di legge all'Ente incaricato della Riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché il giudizio sulla fattibilità dell'accordo come proposto.

ꝏꝏꝏꝏꝏ

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i sig.ri Carone Giuseppe, Landolfi Monica, Carone Pietro e Biavasco Loredana *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

DEPOSITANO

UNA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (sig.ri Carone/Biavasco) E UNA PROCEDURA DI

ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE AI SENSI DELL'ART. 283 CCII
(sig.ri Carone/Landolfi)

A) Premessa

B) Competenza dell'Occ del circondario del Tribunale di Bari;

C) Situazione familiare;

D) Cause del sovraindebitamento e situazione economico finanziaria attuale;

E) Procedure esecutive pendenti;

F) Assenza di atti del debitore impugnati dal creditore;

G) Situazione patrimoniale e reddituale;

H) Spese necessarie per il sostentamento della ricorrente;

I) Contenuto della proposta di accordo di composizione della crisi;

J) Conclusioni.

ESPONGONO

A) PREMESSA

L'art. 67 CCII prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti ai creditori.

I sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana presentano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 – 67 CCII con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la formulazione della miglior proposta possibile. Nello specifico, l'art. 67 co. 4 CCII, consente di prevedere nel piano il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, in

misura **non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria**. Nel caso di specie, vi sono creditori muniti di privilegio, ipoteca o pegno e, come verrà attestato dalla relazione particolareggiata a firma del gestore, l'alternativa liquidatoria non garantisce un soddisfacimento superiore delle ragioni del creditore chirografario.

Al contempo i sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica intendono richiedere l'accesso alla procedura prevista dall'art. 283 CCII, il quale dispone che "*Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta.*"

Pertanto, entrambe le procedure mirano ad ottenere, a seguito della loro regolare esecuzione, il beneficio dell'esdebitazione, permettendo così agli stessi di poter finalmente cominciare a porre le basi per un futuro più sereno (c.d. fresh start).

Orbene, la ratio della normativa si rinviene nell'offrire una nuova possibilità a soggetti sovraindebitati, sussistendo alcune condizioni previste dalla legge. L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dal CCII di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte che prevedano il pagamento parziale dei creditori.

Ulteriormente, non può tacersi che, con la riforma del dicembre del 2020, è stato introdotto l'art. 7-bis della Legge n. 3/2012 che ha disciplinato le procedure di esdebitazione familiari, oggi regolate dall'art. 66 CCII, secondo il quale "*1) I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.*

2) Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3) Le masse attive e passive rimangono distinte.

4). Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i

necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo[...]"

ꝏꝏꝏꝏ

B) COMPETENZA DELL'OCC DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BARI

Come è ben noto, ai fini della determinazione della competenza dell'OCC e del Tribunale competente ad essere investiti della procedura, occorre far riferimento a quanto prescritto dall'art. 68 comma 1 CCII, secondo cui "*La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 23, comma 2*."

Sulla scorta di quanto appena premesso, è evidente la competenza dell'Organismo di Composizione della Crisi adito, poiché avente sede nel circondario del Tribunale di Bari, area in cui si trovano le residenze degli odierni ricorrenti. I sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica risiedono in Triggiano (Ba) al viale Nenni n. 4, mentre i sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana risiedono in Bitritto (Ba) alla via Yitzhak Rabin n.8, così come attestato dai certificati di residenza prodotti (**Doc. 3 – Certificato di residenza e stato di famiglia)**.

ꝏꝏꝏꝏ

C) SITUAZIONE FAMILIARE

I nuclei familiari dei ricorrenti sono composti, come risulta dall'allegato stato di famiglia, rispettivamente dai sig.ri Carone Giuseppe, Monica Landolfi e i figli Carone Andrea e Carone Mariateresa, residenti in Triggiano (Ba) al viale Nenni

n. 4, immobile locato con regolare contratto registrato il 21.10.2019 al n. n. 20974, e dai sig.ri Carone Pietro e Biavasco, residenti in Bitritto (Ba) alla via Yitzhak Rabin n.8, immobile di proprietà degli stessi **(Doc. 3 - Certificato di residenza e stato di famiglia).**

D) CAUSE DEL SOVRAINDEBITMANETO DEL NUCLEO FAMILIARE DEGLI ISTANTI

Le cause del sovraindebitamento dei sig.ri **Carone Giuseppe e Monica Landolfi** sono legate *in primis* alla perdita del lavoro da parte della sig.ra Landolfi, la quale svolgeva attività lavorativa per la Coop Estense S.p.A. sino al 15 dicembre 2015 e in seconda istanza alla mancata corresponsione dello stipendio da parte del datore di lavoro del sig. Giuseppe Carone dall'agosto 2013 al febbraio 2014 **(Doc. 4 – Documenti attestanti la perdita del lavoro della sig.ra Landolfi e il mancato pagamento stipendio Carone Giuseppe).**

Come qualsiasi genitore, i coniugi Carone-Landolfi hanno destinato i pochi risparmi raccolti nei decorsi 15 anni ai bisogni essenziali della propria famiglia.

Tale situazione ha generato il mancato pagamento di diverse rate del contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 6038 – Racc. n. 1203) stipulato il 31.7.2007 con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'importo di € 170.000,00. Sul punto si precisa che il piano di ammortamento dei ricorrenti prevedeva una rata mensile pari a € 981,30 e che, pertanto, a fronte del pagamento delle prime 125 rate, il piano di ammortamento è stato rigorosamente rispettato per ben 7 anni per un totale di € 122.625,00 versati alla BNL S.p.A.

A seguito del mancato pagamento di alcune rate del rapporto, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, ha

notificato l'atto di precetto di pagamento e da ultimo ha notificato l'atto di pignoramento avente ad oggetto la prima casa dei ricorrenti in data 20.6.2019, nonostante gli odierni istanti avessero cercato più volte un accordo con lo stesso Istituto di credito.

A seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva presso il Tribunale di Bari, contraddistinta dal R.G.E.I. n. 448/2019, i sig.ri Carone e Landolfi, anche al fine di rendere più appetibile a potenziali offerenti/acquirenti l'immobile oggetto di espropriazione, si sono trasferiti con i propri figli presso la loro attuale residenza nel Comune di Triggiano, mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione con canone mensile di € 500,00 **(Doc. 5 – Contratto di locazione)**

Da ultimo, l'avvento della pandemia globale da Sars-Cov19 ha gravemente acuito le problematiche economiche dei sig.ri Carone e Landolfi, in quanto la sig.ra Landolfi non è riuscita a trovare un nuovo impiego e ha dovuto, altresì, prendersi cura dei propri figli minori a tempo pieno, in considerazione del sistema della didattica a distanza previsto dalle misure emergenziali adottate per limitare i contagi.

Attualmente, le entrate familiari sono garantite dallo stipendio del sig. Carone Giuseppe pari ad € 1.445,76 mensili e a piccoli introiti derivanti dall'attività di promoter di prodotti per la cura del corpo espletata dalla sig.ra Landolfi Monica, pari ad € 123,83 mensili.

***

La matrice della situazione di eccessivo indebitamento dei sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana invece ha triplice natura.

Innanzitutto, la situazione di sovraindebitamento è da ricondurre al peggioramento dello stato di salute della sig.ra Biavasco, la quale, già dalla fine del 2019 presentava diversi sintomi patologici. Non riuscendo a ricondurre tale sintomatologia a nessuna patologia comune, la sig.ra Biavasco si sottoponeva mensilmente ad analisi del sangue e visite specialistiche, visite che, come da documentazione allegata, hanno comportato un esborso di certo non modico. Tale situazione si è protratta sino al

30.8.2021 quando alla suddetta ricorrente è stato diagnosticato l'Alzheimer, patologia degenerativa. **(Doc. 6 – Documentazione medica sig. Biavasco)**. Al contempo anche il sig. Carone Pietro, soggetto invalido all'80%, si sottoponeva, e si sottopone tutt'ora, ad analisi di routine e a varie visite specialistiche per monitorare costantemente il proprio stato di salute anche in ragione della diagnosticata "*Sindrome coronarica acuta*" **(Doc. 7 - Documentazione medica sig. Carone Pietro)**.

Nel maggio 2022, altresì, l'autoveicolo "*Peugeot 308 tg. EB640HL*" di proprietà dei sig.ri Carone - Biavasco, unico mezzo a disposizione di questi ultimi ha dovuto subire interventi di manutenzione straordinaria a causa di un problema al radiatore e ai freni, per un esborso di € 410,00 per la riparazione **(Doc. 8 – Manutenzione autovettura - radiatore).**

Sicché è pacifico affermare che tali vicissitudini abbiano avuto un notevole impatto sulle finanze dei coniugi Carone-Biavasco ma la causa principale della situazione di eccessivo indebitamento è da ricollegarsi **al mancato rispetto da parte degli attuali creditori del criterio del merito creditizio sancito dall'art. 124 *bis* TUB, così come analizzato al punto I) del presente ricorso e dall'allegata relazione dell'Occ**.

Difatti, i coniugi Carone-Biavasco a causa dell'esborso mensile derivato dalle obbligazioni assunte nei confronti del ceto bancario, non sono stati in grado di sostenere spese straordinarie, come quelle testé indicate, se non attingendo alle risorse (già esigue) utilizzate da questi ultimi per i propri bisogni primari.

Da ultimo, non ci si può esimere dal considerare tra le cause dello squilibrio finanziario dei sig.ri Carone-Biavasco anche il rapporto di fideiussione costituito in favore della BNL S.p.A. a garanzia delle obbligazioni nascenti dal mutuo stipulato dai sig.ri Carone -Landolfi summenzionato, che difatti costituisce un debito per tutti i ricorrenti. Pertanto, allo stato, i coniugi Carone-Biavasco dovrebbero rispondere per la restante parte del debito al netto delle somme ricavate dall'aggiudicazione dell'immobile in sede di asta giudiziaria di cui alla procedura esecutiva R.G.E.I. n.

448/2019, così come quantificate dal professionista delegato dott.ssa Simona Calabrese nel piano di riparto trasmesso all'avv. Antonio Buono, procuratore dei sig.ri Carone e Landolfi, il 16.5.2023 **(Doc. 9 – Piano di riparto procedura R.G.E.I. n. 448/2019)**.

ꝏꝏꝏꝏ

E) PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Con riguardo alle procedure esecutive pendenti **(Doc. 10 – Atto di pignoramento)**, da quanto sopra esposto emerge l'esistenza di un procedimento esecutivo immobiliare instaurato presso il Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni immobiliari contraddistinto dal R.G.E.I. n. 448/2019, Giudice dell'Esecuzione – Dott. Ruffino Antonio instaurato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con la notifica del 2.7.2019 e successiva iscrizione al ruolo dell'atto di pignoramento per l'importo complessivo di € 143.382,53 sul seguente bene immobile di:

"*Proprietà per ½ del sig. Carone Giuseppe e proprietà per ½ della sig.ra Landolfi Monica: abitazione di tipo polare in Comune di Bari, censito all'NCEU di detto Comune, al foglio 56 part. 369, sub. 5, categoria A/3, vani 4,5*"

Il bene veniva aggiudicato al terzo esperimento d'asta al valore di € 85.000,00 **(Doc. 11 - Verbale di aggiudicazione)**.

ꝏꝏꝏꝏ

F) ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non emergono dalla documentazione in possesso dei ricorrenti e da quella acquisita nel corso dell'istruttoria atti di disposizione del patrimonio impugnati dai creditori.

Occorre in ogni caso precisare che il sig. Carone Pietro, per necessità finanziarie, ha dovuto vendere al prezzo di euro 650,00 un motoveicolo "Piaggio Liberty tg. BK33912" immatricolato per la prima volta il 06/08/2002, come da atto di vendita del 31/05/2023 (**All. 51 relazione particolareggiata**).

Non risultano compiuti ulteriori atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni né risulta vi siano atti dei debitori impugnati dai creditori.

ꝏꝏꝏꝏ

G) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITTUALE

La situazione patrimoniale e reddituale dell'alla data della predisposizione del presente ricorso, sulla scorta dell'inventario dei beni, evidenzia le seguenti poste:

G.1. PASSIVO PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 67 CCII si è proceduto alla elaborazione della situazione patrimoniale dei sig.ri Carone Giuseppe, Landolfi Monica, Carone Pietro e Biavasco Loredana operando una distinzione tra le masse attive e passive degli istanti e i risultati sono stati riepilogati nelle seguenti tabelle:

G.1.1. PASSIVO PATRIMONIALE CARONE GIUSEPPE (Doc. 12 – Visure Cr e Cai, Conferimento incarico avv. Buono e avv. Sasanelli – Carone Giuseppe)

TABELLA n. 1 CARONE GIUSEPPE

Creditori	Riferimenti rapporto/atto giudiziario	Importo	Natura del credito

DIPARTIMENTO INCRISI-LEGAL

1) Amministrazione Finanziaria – Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Bari	Debito iscritto a ruolo Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.	€ 160,82	Credito privilegiato
2) Comune di Bari (IMU - TARI)	Debito iscritto a ruolo del Comune di Bari	€ 2.679,40	Credito privilegiato
3) Comune di Triggiano (TARI)	Debito iscritto a ruolo del Comune di Triggiano	€ 1.055,34	Credito Privilegiato
4) Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.	Debito iscritto a ruolo – oneri di riscossione	€ 5,88	Credito chirografario
5) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo Ipotecario	€ 73.644,00	Credito ipotecario declassato a chirografario (mutuo)
6) Credit Factor S.p.A.	Finanziamento	€ 7.899,48	Credito chirografario
7) Condominio per l'immobile sito in Strada privata Giuseppe Fusco n.10	Oneri condominiali	€ 1.659,91	Credito chirografario

8) avv.ti Antonio Buono e Mauro Sasanelli	Conferimento di incarico professionale	€ 1.000,00	Credito privilegiato
Totale passivo patrimoniale Carone Giuseppe € 88.104,83			

Si forniscono, ulteriormente due prospetti riepilogativi dell'ammontare dei crediti muniti di privilegio (TABELLA 1.2) e dei crediti chirografari (TABELLA 1.3).

TABELLA N. 1.2 CARONE GIUSEPPE crediti ipotecari e privilegiati

Creditori	Natura del privilegio	Importo
avv.ti Antonio Buono e Mauro Sasanelli	Credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.	€ 1.000,00
Amministrazione Finanziaria – Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.	Crediti privilegiati ex artt. 2752, 2749 e 2778 n. 18 (Crediti dello Stato per tributi diretti imposte sul reddito persone fisiche e giuridiche – privilegio mobiliare generale)	€ 160,82

Comune di Bari (IMU – TARI)	Crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. e art. 2778 n. 20 (Crediti dello Stato per tributi diretti imposte sul reddito persone fisiche e giuridiche - privilegio mobiliare generale)	€ 2.679,40
Comune di Triggiano (TARI)	Crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. e art. 2778 n. 20 (Crediti dello Stato per tributi diretti imposte sul reddito persone fisiche e giuridiche - privilegio mobiliare generale)	€ 1.055,34
Totale privilegiato		€ 4.895,56

TABELLA N.1.3 CARONE GIUSEPPE crediti chirografari

CREDITORI	IMPORTO
Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. (oneri di riscossione)	€ 5,88
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Mutuo)	€ 73.644,00

Credit Factor S.p.A	€ 7.899,48
Condominio per l'immobile sito in Strada privata Giuseppe Fusco n.10	€ 1.659,91
Totale chirografario	€ 83.209,27

Come si evince dalla documentazione esaminata e dai prospetti sopra riportati, il monte debiti facente capo al sig. Carone Giuseppe ammonta ad oggi ad **€ 88.104,83** di cui € 1.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., € 3.895,56 in privilegio mobiliare generale ed € 83.209,27 in chirografario.

DESCRIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE CARONE GIUSEPPE

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.P.A.**

Non risultano presentate istanze di agevolazione sulle cartelle esattoriali pendenti e pertanto, alla data della presentazione del presente ricorso, il sig. Carone Giuseppe è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione della complessiva somma di € 166,70, di cui però solo € 5,88 dovuti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. per oneri di riscossione, ed € 160,82 dovuti all'Amministrazione Finanziaria – Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Bari, così come indicato nei precedenti prospetti (**Doc. 13 – Precisazione del credito Ader - Carone Giuseppe**).

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON IL COMUNE DI BARI -**

RIPARTIZIONE TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Con riferimento alla debitoria maturata nei confronti del Comune di Bari dalla documentazione fornita dal ricorrente è risultata una esposizione pari ad € 2.679,40 per omesso pagamento della Tassa Rifiuti per gli anni 2018 – 2019 e dell'IMU per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 (**Doc. 14 – Precisazione del credito Comune di Bari**).

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON IL COMUNE DI TRIGGIANO - RIPARTIZIONE TRIBUTI**

Con riferimento alla debitoria maturata nei confronti del Comune di Triggiano dalla documentazione fornita dal ricorrente è risultata una esposizione pari ad € 1.055,34 per omesso pagamento della Tassa Rifiuti per gli anni 2020 – 2021 – 2022 **(Doc. 15 – Precisazione del credito Comune di Triggiano)**.

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON CREDIT FACTOR S.P.A.**

Come si evince dalla Visura estratta dalla Centrale Rischi allegata, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha concesso al ricorrente un prestito personale. Successivamente, nel maggio del 2020 (come si evince dalla ridetta Visura), il ridetto Istituto di credito appurato lo stato d'insolvenza dell'istante passava detto credito a sofferenza. Nell'aprile 2022 tale posizione creditoria veniva ceduta alla Credit Factos S.p.A. Pertanto, ad oggi, la Credit Factor S.p.A. risulta creditrice chirografaria per un valore pari a € 7.899,48 (**Doc. 16 – Precisazione del credito Credit Factor S.p.A. N.B. Si precisa che la ridetta dichiarazione, pur essendo riferita alla sig.ra Landolfi Monica, riguarda anche il sig. Carone Giuseppe data la cointestazione del rapporto, come indicato in Cr**).

- **SITUAZIONE DEBITORIA COL CONDOMINIO PER L'IMMOBILE SITO IN STRADA PRIVATA GIUSEPPE FUSCO N. 10**

Come si evince dal progetto di riparto, della procedura esecutiva n. 448/2019,

redatto e a firma del professionista delegato Dott.ssa Simona Calabrese il condominio *de quo* risulta attualmente creditore, per oneri condominiali non corrisposti, nei confronti del ricorrente per la somma di € 1.659,61 **(Doc. 17 – Precisazione del credito Condominio inserito nel progetto di riparto proc. es. n. 448/2019).**

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Mutuo ipotecario del 31.7.2007 dell'importo di € 170.000,00.

Con contratto del 31.7.2007 (Rep. n. 6038 – Racc. n. 1203) (**Doc. 18 – Contratto di mutuo)** il ricorrente ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un mutuo fondiario dell'importo di € 170.000,00 con ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto della procedura esecutiva promossa dinanzi al Tribunale di Bari avente R.G.E.I n. 448/2019 e fideiussione specifica prestata dai sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana. Anche quest'ultimo contratto non è stato onorato per le cause sopra descritte e, pertanto, la Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine e ha azionato il titolo esecutivo in suo possesso (mutuo) per promuovere la ridetta procedura di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni Immobiliari sui beni oggetto dell'ipoteca summenzionata. Occorre precisare che, con comunicazione a mezzo pec del 3 luglio 2023, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. provvedeva a esplicitare il proprio credito, precisando che l'esposizione debitoria del sig. Carone Giuseppe, allo stato, ammonta a **€** 143.382,53. Invero, così come si evince dal progetto di riparto trasmesso anche agli avv.ti Mauro Sasanelli e Antonio Buono il 16.5.2023, la Banca Nazionale del lavoro trasmetteva la precisazione del proprio credito al professionista delegata nell'ambito della procedura esecutiva RGEI n. 448/2019, per l'importo di **€ 143.382,53** in via ipotecaria ex art. 2855 c.c., per capitale residuo, rate insolute e interessi, a cui deve essere aggiunta la somma di € 8.007,48 per spese di giustizia ex artt. 2770 e 2777 c.c. (€ 1.500,00 a titolo di

Fondo Spese pagato al delegato, € 3.235,18 per onorari e spese legali per l'attività svolta nella procedura esecutiva n. 448/2019, € 704,00 per spese (trascrizione pignoramento, Iscrizione a ruolo istanza di vendita, Contributo Unificato per pubblicità), € 2.568,30 compenso CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 448/2019 RGEI) per un totale complessivo di **€ 151.390,01 (Doc. 19 precisazione del credito BNL e progetto di riparto)** Come attestato dal progetto di riparto comunicato il 15.5.2023 dalla dott.ssa Simona Calabrese, alla data della redazione del ridetto documento, alla BNL S.p.A. sono state corrisposte somme per un totale di € 77.745,72. Ne deriva che ad oggi, la Banca Nazionale Lavoro S.p.A. è creditrice nei confronti del sig. Carone Giuseppe della complessiva somma di **€ 73.644,00** in via chirografaria.

Rapporto di conto corrente affidato

Come si evince dalla Visura estratta dalla Centrale Rischi allegata, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha aperto un rapporto di conto corrente, accessorio al contratto di mutuo sovra emarginato, che veniva segnalato a sofferenza a partire dal maggio 2020 per una somma pari ad € 200,00 (come si evince dalla ridetta Visura). Attualmente, a seguito di precisazione del credito del 3.7.2023 da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., il debito rinveniente da tale posizione è pari ad € 0.

G.1.2. PASSIVO PATRIMONIALE LANDOLFI MONICA (Doc. 20 – Visura Cr, CAI – Monica Landolfi)

TABELLA n. 2 LANDOLFI MONICA

DIPARTIMENTO INCRISI-LEGAL

Creditori	Riferimenti rapporto/atto giudiziario	Importo	Natura del credito
1) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Mutuo ipotecario	€ 73.644,00	Credito ipotecario declassato a chirografario (mutuo)
2) Credit Factor S.p.A.	Finanziamento	€ 7.899,48	Credito privilegiato
3) Comune di Bari (IMU)	Debito iscritto al ruolo	€ 1.991,82	Credito privilegiato
4) Condominio per l'immobile sito in Strada privata Giuseppe Fusco n.10	Oneri condominiali	€ 1.659,91	Credito chirografario
5) Avv.ti Antonio Buono e Mauro Sasanelli	Conferimento di incarico professionale	€ 1.000,00	Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c
Totale passivo patrimoniale Landolfi Monica € 86.195,21			

Si forniscono, ulteriormente due prospetti riepilogativi dell'ammontare dei crediti muniti di privilegio (TABELLA 2.2) e dei crediti chirografari (TABELLA 2.3).

TABELLA N. 2.2 LANDOLFI MONICA crediti ipotecari e privilegiati

Creditori	Natura del privilegio	Importo
Comune di Bari (IMU)	Crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. e art. 2778, n. 20, c.c. (Crediti dello Stato per tributi diretti imposte sul reddito persone fisiche e giuridiche - privilegio mobiliare generale)	€ 1.991,82
Avv.ti Antonio Buono e Mauro Sasanelli	Crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.	€ 1.000,00
Totale privilegiato		€ 2.991,82

TABELLA N.2.3 LANDOLFI MONICA crediti chirografari

CREDITORI	IMPORTO

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Mutuo)	€ 73.644,00
Credit Factor S.p.A	€ 7.899,48
Condominio per l'immobile sito in Strada privata Giuseppe Fusco n.10	€ 1.659,91
Totale chirografario	€ 83.203,39

Come si evince dalla documentazione esaminata e dai prospetti sopra riportati, il monte debiti facente capo alla sig.ra Landolfi Monica ammonta ad oggi ad **€ 86.195,21** di cui € 1.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., € 1.991,82 in privilegio mobiliare generale e € 83.203,39 in chirografario.

DESCRIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE LANDOLFI MONICA

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.p.A.**

Allo stato dall'analisi della documentazione in possesso della sig.ra Landolfi Monica, l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione è pari alla complessiva somma di € 0 (**Doc. 21 – Precisazione del credito Ader**).

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON IL COMUNE DI BARI – IMPOSTA**

MUNICIPALE PROPRIA

Con riferimento alla debitoria maturata nei confronti del Comune di Bari dalla documentazione fornita dal ricorrente è risultata una esposizione pari ad € 1.991,82 per omesso pagamento dell'IMU per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 **(Doc. 14 – Precisazione del credito Comune di Bari).**

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON CREDIT FACTOR S.P.A.**

Come si evince dalla Visura estratta dalla Centrale Rischi allegata, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha concesso un prestito personale ai sig.ri Carone e Landolfi. Successivamente, nel maggio del 2020 (come si evince dalla ridetta Visura), il ridetto Istituto di credito appurato lo stato d'insolvenza dell'istante passava detto credito a sofferenza. Nell'aprile 2022 tale posizione creditoria veniva ceduta alla Credit Factor S.p.A. Pertanto, ad oggi, la Credit Factor S.p.A. risulta creditrice chirografaria per un valore pari a € 7.899,48 (**Doc. 16 – Precisazione del credito Credit Factor S.p.A.**).

- **SITUAZIONE DEBITORIA COL CONDOMINIO PER L'IMMOBILE SITO IN STRADA PRIVATA GIUSEPPE FUSCO N. 10**

Come si evince dal progetto di riparto, della procedura esecutiva n. 448/2019, redatto e a firma del professionista delegato Dott.ssa Simona Calabrese il condominio *de quo* risulta attualmente creditore, per oneri condominiali non corrisposti, nei confronti della ricorrente per la somma di € 1.659,61 **(Doc. 17 – Precisazione del credito Condominio).**

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Mutuo ipotecario del 31.7.2007 dell'importo di € 170.000,00.

Con contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 6038 – Racc. n. 1203) del 31.7.2007 (**Doc. 18 – Contratto di mutuo)** il ricorrente ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un mutuo dell'importo di € 170.000,00 con ipoteca di primo grado

sull'immobile oggetto della procedura esecutiva promossa dinanzi al Tribunale di Bari avente R.G.E.I n. 448/2019 e fideiussione specifica prestata dai sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana. Anche quest'ultimo contratto non è stato onorato per le cause sopra descritte e, pertanto, la Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine e ha azionato il titolo esecutivo in suo possesso (mutuo) per promuovere la ridetta procedura di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni Immobiliari sui beni oggetto dell'ipoteca summenzionata. Occorre precisare che, con comunicazione a mezzo pec del 3.7.2023, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. provvedeva a esplicitare il proprio credito, precisando che l'esposizione debitoria del sig. Carone Giuseppe, allo stato, ammonta a **€** 143.382,53. Invero, così come si evince dal progetto di riparto trasmesso anche agli avv.ti Mauro Sasanelli e Antonio Buono il 16.5.2023, la Banca Nazionale del lavoro trasmetteva la precisazione del proprio credito al professionista delegata nell'ambito della procedura esecutiva RGEI n. 448/2019, per l'importo di **€ 143.382,53** in via ipotecaria ex art. 2855 c.c., per capitale residuo, rate insolute e interessi, a cui deve essere aggiunta la somma di € 8.007,48 per spese di giustizia ex artt. 2770 e 2777 c.c. (€ 1.500,00 a titolo di Fondo Spese pagato al delegato, € 3.235,18 per onorari e spese legali per l'attività svolta nella procedura esecutiva n. 448/2019, € 704,00 per spese (trascrizione pignoramento, Iscrizione a ruolo istanza di vendita, Contributo Unificato per pubblicità), € 2.568,30 compenso CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 448/2019 RGEI) per un totale complessivo di **€ 151.390,01 (Doc. 19 precisazione del credito BNL e progetto di riparto)** Come attestato dal progetto di riparto comunicato il 15.5.2023 dalla dott.ssa Simona Calabrese, alla data della redazione del ridetto documento, alla BNL S.p.A. sono state corrisposte somme per un totale di € 77.745,72. Ne deriva che ad oggi, la Banca Nazionale Lavoro S.p.A. è creditrice nei confronti del sig. Carone Giuseppe della complessiva somma di **€ 73.644,00** in via chirografaria.

Rapporto di conto corrente affidato

Come si evince dalla Visura estratta dalla Centrale Rischi allegata, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha aperto un rapporto di conto corrente, accessorio al contratto di mutuo sovra emarginato, che veniva segnalato a sofferenza a partire dal maggio 2020 per una somma pari ad € 200,00 (come si evince dalla ridetta Visura). Attualmente, a seguito di precisazione del credito del 3.7.2023 da parte della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., il debito rinveniente da tale posizione è pari ad € 0.

G.1.3. PASSIVO PATRIMONIALE CARONE PIETRO (Doc. 22 – Visure CR e Cai e conferimento incarico professionale – Carone Pietro)

TABELLA n. 3 CARONE PIETRO

Creditori	Riferimenti rapporto/atto giudiziario	Importo	Natura del credito
1) Occ – Gestore dott. Armando Urbano	Preventivo accettato	€ 6.359,87	Prededuzione
2) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in CR risulta creditrice la VELA OBG)	Mutuo ipotecario	€ 48.976,20	Credito ipotecario

3) Avv.ti Mauro Sasanelli e Antonio Buono	Conferimento di incarico professionale	€ 4.500,00	Credito privilegiato
4) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in CR risulta servicer la Vela Customer 2.0 S.r.l.)	Prestito	€ 15.717,99	Credito chirografario
5) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Garanzia personale fideiussione	€ 73.644,00	Credito chirografario
6) Findomestic Banca S.p.A.	Prestito	€ 6.430,68	Credito chirografario
7) Progetto quinto	Cessione del quinto	€ 24.899,86	Credito chirografario
Totale passivo patrimoniale Carone Pietro € 180.528,60			

Si forniscono, ulteriormente due prospetti riepilogativi dell'ammontare dei crediti muniti di privilegio (TABELLA 3.2) e dei crediti chirografari (TABELLA 3.3).

TABELLA N. 3.2 CARONE PIETRO crediti ipotecari e privilegiati

Creditori	Natura del privilegio	Importo

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Credito ipotecario	€ 48.976,20
Avvocati Mauro Sasanelli e Antonio Buono	Credito privilegiato ex. Art. 2751 bis, n. 2, c.c. per crediti professionali	€ 4.500,00
Totale privilegiato		€ 53.476,20

TABELLA N.3.3 CARONE PIETRO crediti chirografari

CREDITORI	IMPORTO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Fideiussione)	€ 73.644,00
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Prestito)	€ 15.717,99
Progetto quinto	€ 24.899,86

Findomestic S.p.A.	€ 6.430,68
Totale chirografario	€ 120.692,53

Come si evince dalla documentazione esaminata e dai prospetti sopra riportati, il monte debiti facente capo al sig. Carone Pietro ammonta ad oggi ad **€ 180.528,60** di cui € 6.359,87 in prededuzione, € 48.976,20 in via ipotecaria, € 4.500,00 in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. ed € 120.692,53 in chirografario.

DESCRIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE CARONE PIETRO

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.p.A.**

Allo stato dall'analisi della documentazione in possesso del sig. Carone Pietro, l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. è pari alla complessiva somma di € 0 **(Doc. 23 – Precisazione del credito Ader – Carone Pietro).**

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON FINDOMESTIC S.P.A.**

Come si evince dal contratto di prestito personale del 16.03.2022 la Findomestic S.p.a. concedeva al ricorrente un prestito di € 9.894,00 già comprensivo degli interessi. Attualmente, il totale della debitoria residua nei confronti della Findomestic S.p.A. ammonta a € 6.430,68 **(Doc. 24 – Precisazione del credito Findomestic S.p.A.).**

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON PROGETTO QUINTO S.R.L.**

Come si evince dal contratto di prestito personale contro cessione del quinto della pensione n. 20024768/0752920024768 allegato, la Banca Progetto S.p.A., in data 12.08.2020, ha concesso al ricorrente una cessione del quinto d'importo pari ad € 32.490,71. Tale credito, nel dicembre 2020, come risulta dall'allegata Visura estratta dalla Centrale Rischi veniva ceduto alla Progetto Quinto S.r.l.. Attualmente, il totale della debitoria residua nei confronti della Progetto Quinto S.r.l. ammonta a € 24.899,86 **(Doc. 25 – Contratto di cessione del quinto Banca Progetto S.p.A.).**

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

Mutuo ipotecario del 14.12.2015 dell'importo di € 83.070,27.

Con contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 980 – Racc. n. 744) del 14.12.2015 il ricorrente ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. un mutuo dell'importo di € 83.070,27 con ipoteca di primo grado. Il mutuo risulta in regolare ammortamento e ad oggi residuano 90 rate per un importo complessivo di € 48.976,20 **(Doc. 26 – Contratto di mutuo Carone - Biavasco).**

Rapporto di prestito chirografario N. CP 1703017 dell'importo di € 32.425,60

Come si evince dalla Visura estratta dalla Centrale Rischi allegata, la Banca Nazionale S.p.A. ha concesso al sig. Carone Pietro cointestatario con la sorella sig.ra Carone Angela un prestito di importo pari a € 32.425,60. Con comunicazione a mezzo pec del 24.1.2023 la Banca Nazionale del lavoro S.p.A. provvedeva a esplicitare il proprio credito, precisando che l'esposizione debitoria del sig. Pietro Carone in solido con Carone Angela Antonia, allo stato ammonta a € 15.717,99 **(Doc. 27 – Precisazione del credito BNL).**

Fideiussione su contratto di mutuo, parte mutuataria sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica

Nella stipula del summenzionato contratto di mutuo Rep. n. 6038 – Racc. n. 1203 e del 31.7.2007, i sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana, all'art. 6 *bis* del ridetto

contratto di mutuo, costituivano in favore della BNL S.p.A. una fideiussione *"in via solidale e indivisibile, per sè e successori, fino alla concorrenza di € 340.000,00"* **(Doc. 18 – Contratto di mutuo Carone – Landolfi).**

➢ **SITUAZIONE DEBITORIA CON GLI AVV.TI MAURO SASANELLI E ANTONIO BUONO**

Il sig. Carone Pietro risulta inoltre debitore nei confronti dei suoi procuratori costituiti della complessiva somma di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) inclusi accessori di legge per l'attività svolta da questi ultimi in favore dell'odierno ricorrente così come indicato nella scrittura privata di conferimento di incarico professionale allegata. Il credito professionale rivendicato è munito di privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. **(Doc. 28 – Conferimento di incarico professionale).**

✓ **CREDITI SCATURENTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DALL'OCC**

Il compenso all'Organismo è determinato in base all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dai Decreti 24 settembre 2014, n. 202 e 25 gennaio 2012, n. 30, del Ministero della Giustizia con le riduzioni previste dal richiamato decreto. Il compenso così calcolato è pari ad € 7.359,87, di cui € 1.000,00 sono già versati all'Occ in acconto, mentre per quanto attiene agli ulteriori € 6.359,87 residui, comprensivo di accesso di legge, le parti hanno pattuito la corresponsione di € 3.000,00 in prededuzione ed il pagamento di € 3.359,87 da effettuarsi entro il termine della procedura (**Doc. 29 – Preventivo accettato).**

G.1.4. PASSIVO PATRIMONIALE BIAVASCO LOREDANA (Doc. 30 – Visure Cr e Cai – Biavasco Loredana)

<u>TABELLA n. 4 BIAVASCO LOREDANA</u>

Creditori	Riferimenti rapporto/atto giudiziario	Importo	Natura del credito
1) OCC – Gestore Dott. Armando Urbano	Preventivo accettato	€ 6.359,87	Prededuzione
2) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in CR risulta creditrice la VELA OBG)	Mutuo ipotecario	€ 48.976,20	Credito ipotecario
3) Avv.ti Mauro Sasanelli e Antonio Buono	Conferimento di incarico professionale	€ 4.500,00	Credito privilegiato
4) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Garanzia personale fideiussione	€ 73.644,00	Credito chirografario
Totale passivo patrimoniale Biavasco Loredana € 133.480,07			

Si forniscono, ulteriormente due prospetti riepilogativi dell'ammontare dei crediti muniti di privilegio (TABELLA 4.2) e dei crediti chirografari (TABELLA 4.3).

TABELLA N. 4.1 BIAVASCO LOREDANA crediti ipotecari e privilegiati

Creditori	Natura del privilegio	Importo
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Credito ipotecario	€ 48.976,20
Avvocati Mauro Sasanelli e Antonio Buono	Credito privilegiato ex. Art. 2751 bis, n. 2, c.c. per crediti professionali	€ 4.500,00
Totale privilegiato		€ 53.476,20

TABELLA N.4.3 BIAVASCO LOREDANA crediti chirografari

CREDITORI	IMPORTO
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Fideiussione)	€ 73.644,00
Totale chirografario	€ 73.644,00

Come si evince dalla documentazione esaminata e dai prospetti sopra riportati, il monte debiti facente capo alla sig.ra Biavasco Loredana ammonta ad oggi ad **€ 133.480,07** di cui € 6.359,87 in prededuzione, € 48.976,20 in via ipotecaria, € 4.500,00 in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. ed € 73.644,00 in chirografario

***

DESCRIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE BIAVASCO LOREDANA

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.P.A**

Allo stato dall'analisi della documentazione in possesso della sig.ra Biavasco Loredana, l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. è pari alla complessiva somma di € 0 (**Doc. 31 – Precisazione del Credito Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.**).

- **SITUAZIONE DEBITORIA CON BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.**

ipotecario del 14.12.2015 dell'importo di € 83.070,27.

Con contratto di mutuo fondiario (Rep. n. 980 – Racc. n. 744) del 14.12.2015 (doc. 15) la ricorrente ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. un mutuo dell'importo di € 83.070,27 con ipoteca di primo grado. Il mutuo risulta in regolare ammortamento. Il mutuo risulta in regolare ammortamento e ad oggi residuano 90 rate per un importo complessivo di € 48.976,20 **(Doc. 26 – Contratto di mutuo Carone - Biavasco).**

Fideiussione su contratto di mutuo, parte mutuataria sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica

Nella stipula del summenzionato contratto di mutuo Rep. n. 6038 – Racc. n. 1203 e del 31.7.2007, i sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana all'art. 6 *bis* del ridetto contratto di mutuo costituivano in favore della BNL S.p.A. una fideiussione *"in via*

solidale e indivisibile, per sè e successori, fino alla concorrenza di € 340.000,00" **(Doc. 18 – Contratto di mutuo Carone – Landolfi).**

➢ **SITUAZIONE DEBITORIA CON GLI AVV.TI MAURO SASANELLI E ANTONIO BUONO**

La sig.ra Loredana Biavasco risulta inoltre debitrice nei confronti dei suoi procuratori costituiti della complessiva somma di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) inclusi accessori di legge per l'attività svolta da questi ultimi in favore dell'odierno ricorrente così come indicato nella scrittura privata di conferimento di incarico professionale allegata. Il credito professionale rivendicato è munito di privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. **(Doc. 28 – Conferimento di incarico Carone/Biavasco).**

✓ **CREDITI SCATURENTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DALL'OCC**

Il compenso spettante all'Organismo è determinato in base all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dai Decreti 24 settembre 2014, n. 202 e 25 gennaio 2012, n. 30, del Ministero della Giustizia con le riduzioni previste dal richiamato decreto. Il compenso così calcolato è pari ad € 7.359,87, di cui € 1.000,00 sono già versati all'Occ in acconto, mentre per quanto attiene agli ulteriori € 6.359,87 residui, comprensivo di accesso di legge, le parti hanno pattuito la corresponsione di € 3.000,00 in prededuzione ed il pagamento di € 3.359,87 da effettuarsi entro il termine della procedura (**Doc. 29 – Preventivo accettato**).

***

G.2. ATTIVO PATRIMONIALE

G.2.1. ATTIVO PATRIMONIALE CARONE GIUSEPPE (Doc. 32 - Dichiarazione dei redditi, Visura Catastale, Visura Pra)

DESCRIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Vedasi quanto esposto al punto E).

DESCRIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

a. VEICOLI

Il sig. Carone Giuseppe non risulta proprietario di alcun autoveicolo.

b. CONTO CORRENTE

Il sig. Carone Giuseppe non risulta titolare di alcun conto corrente, salvo quanto già specificato in ordine al conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Al contempo però quest'ultimo dispone di una Postepay Evolution con carta n. 5333171092337506 avente un saldo disponibile di € 81,32 (al 20.08.2023). **(Doc. 33 – Estratto del c/c – Carone Giuseppe)**

c. SITUAZIONE REDDITUALE

Il sig. Carone Giuseppe percepisce esclusivamente i proventi della propria attività lavorativa. Nello specifico, come sopra evidenziato, il ricorrente è dipendente presso "Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari", e da quanto evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il reddito imponibile annuo medio al netto delle imposte è pari ad € 17.654,27/anno (€ € 19.648,82 anno 2020, € 16.605,35 anno 2021, € 15.793,27 anno 2022) corrispondenti ad € 17.349,15 pari ad € 1.445,76.

G.2.2. ATTIVO PATRIMONIALE LANDOLFI MONICA (Doc. 34 – Dichiarazioni dei redditi, Visura Catastale, Visura Pra)

DESCRIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Vedasi quanto esposto al punto E).

DESCRIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

a. VEICOLI

La sig.ra Landolfi Monica non risulta proprietaria di alcun autoveicolo.

b. CONTO CORRENTE

La sig.ra Landolfi Monica non risulta titolare di alcun conto corrente, salvo quanto già specificato in ordine al conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Al contempo però quest'ultima dispone di una Postepay Evolution con carta n. 5333171162821041 avente un saldo di € 162,01 (al 20.08.2023). **(Doc. 35 – Estratto c/c – Monica Landolfi)**

c. SITUAZIONE REDDITUALE

La sig.ra Landolfi Monica percepisce esclusivamente i proventi della propria attività. Nello specifico, come sopra evidenziato, la ricorrente collabora saltuariamente con la "Yves Rocher Italia – S.r.l. Società Bene", e da quanto evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il reddito imponibile annuo medio al netto delle imposte è pari ad € 1.485,97 (€ 1.117,93 anno 2020, € 1.195,56 anno 2021, € 2.144,43 anno 2022) corrispondenti ad € 123,83 mensili.

G.2.3. ATTIVO PATRIMONIALE CARONE PIETRO (doc. 36 – Dichiarazioni dei redditi, Visura Catastale, Visura Ipotecaria, Visura Pra).

DESCRIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il sig. Carone Pietro risulta proprietario:

- per ½ dell'immobile sito a Bitritto alla via Yitzhak Rabin n.8, piano 1°, censito all'NCEU di detto Comune, al foglio 8, part. 1506, sub. 16, categoria A/3, vani 6,5;
- per ½ dell'immobile sito a Bitritto alla via Yitzhak Rabin n.1/A, piano S1°, censito all'NCEU di detto Comune, al foglio 8, part. 1506, sub. 16, categoria C/3, di 29 metri quadri.

DESCRIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

a. VEICOLI

Il sig. Carone Pietro risulta comproprietario di n. 1 motoveicolo e di n. 2 autoveicoli individuati di seguito:

- "Peugeot 308 tg. EB640HL" immatricolata per la prima volta il 23.2.2010 dal valore di € 2.000,00;
- "Daewoo 800 SE City tg. CS790TD" immatricolata per la prima volta il 25.03.2003 dal valore di € 200,00.

Con riferimento a quest'ultimo veicolo trattasi di bene strumentale allo svolgimento dell'attività lavorativa del sig. Carone Giuseppe il quale, in assenza di disponibilità di altri mezzi, sarebbe impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro. Con riferimento alla Peugeot 308, invece, trattasi dell'unico mezzo a disposizione del nucleo familiare Carone - Biavasco per potersi spostare nel proprio comune o al di fuori dello stesso, come per esempio per visite mediche specialistiche essendo entrambi i coniugi affetti da patologie degenerative. Considerato l'esiguo valore degli autoveicoli, nonché la strumentalità degli stessi si ritiene di escludere dalla presente procedura tale bene.

b. CONTO CORRENTE

Il sig. Pietro Carone risulta cointestatario con la moglie sig.ra Biavasco Loredana di un conto corrente, tenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. avente un saldo di euro 2.385,01 al 21/08/2023 **(All. 76 relazione particolareggiata – estratto conto)**. Trattandosi di somme esigue e necessarie al sostentamento dell'istante, si chiede sin da ora di escludere detti importi dalla presente procedura.

c. SITUAZIONE REDDITUALE

Il sig. Carone Pietro percepisce esclusivamente i proventi della propria pensione. Nello specifico, come evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il reddito imponibile annuo medio al netto delle imposte è pari ad € 26.925,33 (€ 26.368,00 anno 2020, € 26.968,00 anno 2021, € 27.440,00 anno

2022) corrispondenti ad € 2.243,77 mensili.

G.2.4. ATTIVO PATRIMONIALE BIAVASCO LOREDANA (Doc. 37 – Visura Catastale e Visura Pra).

DESCRIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

La sig.ra Biavasco Loredana risulta proprietaria:

- per ½ dell'immobile sito a Bitritto alla via Yitzhak Rabin n.8, piano 1°, censito all'NCEU di detto Comune, al foglio 8, part. 1506, sub. 16, categoria A/3, vani 6,5;
- per ½ dell'immobile sito a Bitritto alla via Yitzhak Rabin n.1/A, piano S1°, censito all'NCEU di detto Comune, al foglio 8, part. 1506, sub. 16, categoria C/3, di 29 metri quadri.

G.8.3 DESCRIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

a. VEICOLI

La sig.ra Biavasco Loredana non risulta proprietaria di veicoli.

b. CONTO CORRENTE

La sig.ra Biavasco Loredana risulta cointestataria col marito sig. Carone Pietro Loredana di un conto corrente, tenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. così come specificato nel punto precedente con riferimento a Carone Pietro.

c. SITUAZIONE REDDITUALE

La sig.ra Biavasco Loredana è sempre stata casalinga e ad oggi non svolge alcuna attività lavorativa. Altresì non ha diritto alla pensione sociale ai sensi della Legge 335/1995 dunque non produce alcun reddito.

ꝏꝏꝏꝏꝏ

H) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI RICORRENTI

Da quanto esposto nei paragrafi precedenti si evince che Il reddito medio mensile a disposizione del nucleo familiare risulta dalla somma dei redditi medi mensili dei due coniugi pari a € 1.445,76 + € 123,83 = € 1.569,59.

Le spese mensili necessarie indicate per il sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti sono state quantificate e dichiarate dai ricorrenti allo scrivente complessivamente in circa euro 1.565,00, così ripartite:

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
Canoni di locazione	€ 500,00
Oneri condominiali e acqua	€ 65,00
Alimenti e bevande	€ 500,00
Bollette (energia – gas – ricariche telefoniche – telefono fisso)	€ 306,00
Spese abbigliamento	€ 110,00
Spese mediche (comprensivo di visite mediche specialistiche per entrambi i ricorrenti)	€ 20,00
Spese sportive figli e spese	€ 64,00

scolastiche	
TOTALE	€ 1.565,00

Si evidenzia come i redditi dei sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica, tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare (quattro membri), non siano superiori all'importo di cui all'art. 283 CCII "*le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentate della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*".

Nel caso di specie, l'importo individuato dalla norma su menzionata è pari ad € 2.011,81 occorrente ai sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica determinato sommando il valore dell'assegno sociale aumentato della metà pari ad € 817,81 e moltiplicato per il coefficiente ISEE di 2,46 così come previsto dalla normativa sopra richiamata per un nucleo di quattro persone.
Ciò premesso, al suddetto nucleo familiare è applicabile la normativa del debitore incapiente ai sensi dell'art. 283 CCII e, pertanto, non essendo i debitori in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, vista anche la spesa mensile minima riconosciuta *ex lege*, questi possono accedere all'esdebitazione solo per una volta.

***

Con riferimento poi ai sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana, si evidenzia come la spesa mensile minima complessiva necessaria al sostentamento dei ricorrenti sia pari a € 1.430,00 così ripartiti **(Doc. 38 -Autocertificazione e documentazione spese).**

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
Spese condominiali (comprensive di acqua e Tari)	€ 120,00
Alimenti e bevande	€ 340,00
Bollette (energia – gas – ricariche telefoniche – telefono fisso)	€ 185,00
Spese abbigliamento	€ 50,00
Spese mediche (comprensivo di visite mediche specialistiche per entrambi i ricorrenti)	€ 200,00
Assicurazione casa	€ 35,00
Autoveicoli (carburante – bollo – assicurazione - manutenzione)	€ 400,00
Altro (comprensivo del margine per spese impreviste)	€ 100,00
TOTALE	€ 1.430,00

Alla luce di quanto esposto si evince agevolmente che i coniugi Carone Biavasco per sostenere il pagamento delle rate dei prestiti, in regolare ammortamento, e le

spese per il sostentamento del nucleo familiare hanno completamente eroso i propri risparmi di una vita. Per far fronte alle spese quotidiane, i coniugi Carone e Biavasco vengono aiutati finanziariamente dal proprio figlio Carone Settimio. Stante questa situazione i coniugi a breve non saranno più in grado di riuscire ad onorare i debiti contratti con i vari creditori.

***

I) CONTENUTO DELLA PROPOSTA E PROSPETTIVE DI SODDISFACIMENTO

Con il presente atto, i ricorrenti Carone Giuseppe e Landolfi Monica chiedono l'apertura della procedura di cui all'art. 283 CCII, al fine di ottenere l'esdebitazione per incapienza. Si precisa che anche i crediti vantati dai sottoscritti procuratori, in mancanza di attivo, rimarranno non soddisfatti.

I ricorrenti Carone Pietro e Loredana Biavasco, invece, intendono avanzare, come difatti avanzano, una proposta di accordo di composizione della crisi con remissione parziale del debito ai sensi dell'art. 67 CCII, con durata massima di 10 anni, che preveda il pagamento della somma complessiva di **€ 102.000,00 (Euro centoduemila/00)** in n. 120 rate mensili dell'importo di € 850,00 cadauna.

Tale importo mensile sarà così suddiviso tra i creditori per le prime n. 90 rate mensili, in virtù delle rate residue del mutuo (per l'appunto n. 90):

- la somma di € 544,18 sarà versata alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in esecuzione dell'originario contratto di mutuo ipotecario;
- l'importo € 305,82 sarà corrisposto ai restanti creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari;

Per le ultime n. 30 rate mensili l'importo di € 850,00 mensili sarà versato ai creditori

chirografari per gli importi residui dovuti e al Gestore per il suo credito residuo, così come pattuito nel preventivo accettato dai ricorrenti.

Il tutto secondo i prospetti qui di seguito riportati:

PROSPETTO INDICANTE IL GRADO DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Creditore	Credito vantato	Importo proposto	Percentuale di soddisfacimento
Banca Nazionale del lavoro S.p.A. (mutuo ipotecario)	€ 49.050,00	€ 48.976,20	100 %
OCC – Gestore Dott. Armando Urbano	€ 6.359,87	€ 6.359,87	100 %
Advisors Avv.ti Mauro Sasanelli e Antonio Buono	€ 4.500,00	€ 4.500,00	100 %
Progetto Quinto (Cessione del quinto della	€ 24.899,86	€ 8.697,52	34,93 %

pensione)			
Findomestic S.p.A. (Prestito personale)	€ 6.430,68	€ 2.246,24	34,93 %
Banca Nazionale del lavoro S.p.A. (prestito personale)	€ 15.717,99	€ 5.490,29	34,93 %
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Fideiussione)	€ 73.644,00	€ 25.723,85	34,93 %

PROSPETTO RELATIVO AI PAGAMENTI DA EFFETTUARE AI CREDITORI AD ESCLUSIONE DEL MUTUO IPOTECARIO CHE SEGUE IL PROPRIO PIANO DI AMMORTAMENTO

RATE	CREDITORE	QUOTA PARTE RATA	IMPORTO RATA
dalla n. 1 alla n. 9	BNL Spa mutuo	€ 544,18	€ 850,00
	Occ- Gestore dott. Armando Urbano	€ 305,82	
n. 10	BNL Spa mutuo	€ 544,18	€ 850,00

	Occ- Gestore dott. Armando Urbano	€ 247,62	
	Avv.ti Sasanelli e Buono	€ 58,20	
dalla n. 11 alla n. 24	BNL Spa mutuo	€ 544,18	
	Avv.ti Sasanelli e Buono	€ 305,82	€ 850,00
n. 25	BNL Spa mutuo	€ 544,18	
	Avv.ti Sasanelli e Buono	€ 160,32	€ 850,00
	BNL S.p.A.	€ 102,55	
	Findomestic S.p.A.	€ 11,66	
	Progetto Quinto S.p.A.	€ 31,29	
Dalla rata n. 26 alla rata n. 90	BNL Spa mutuo	€ 544,18	
	BNL S.p.A.	€ 224,52	€ 850,00
	Findomestic S.p.A.	€ 18,68	

	Progetto Quinto S.p.A.	€ 62,62	
Dalla rata n. 91 alla rata n. 116	BNL. S.p.A.	€ 634,00	€ 850,00
	Findomestic S.p.A.	€ 39,24	
	Progetto Quinto S.p.A.	€ 176,76	
n. 117	BNL. S.p.A.	€ 33,79	€ 850,00
	Findomestic S.p.A.	€ 0,14	
	Progetto Quinto S.p.A.	€ 0,17	
	Occ – Gestore dott. Armando Urbano	€ 815,90	
Dalla rata n. 118 alla rata n. 119	Occ – Gestore dott. Armando Urbano	€ 850,00	€ 850,00
n. 120	Occ – Gestore dott. Armando Urbano	€ 843,97	€ 850,00

Si precisa che il sig. Carone Pietro in qualità di coobbligato nelle posizioni giuridiche passive della sig.ra Biavasco Loredana (contratto di mutuo fondiario Rep. n. 980 – Racc. n. 744 e in forza della fideiussione rilasciata per il contratto di mutuo

Rep. n. 6038 – Racc. n. 1203) verserà gli importi sopra indicati anche ad estinzione della debitoria della moglie, svolgendo difatti la funzione di assuntore nei confronti della sig.ra Loredana Biavasco in quanto quest'ultima come sovra indicato non produce reddito.

Ciò è reso possibile dalla circostanza che i crediti in questione sono ricompresi nella medesima procedura di sovraindebitamento.

Ne consegue che una volta omologato il piano di ristrutturazione tali creditori nulla più potranno eccepire o pretendere nei confronti dei coniugi Carone-Landolfi.

Da ultimo, si puntualizza che il sig. Carone, in ottemperanza dell'obbligo di solidarietà economica tra coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c., rinuncia a ogni qualsivoglia credito futuro derivante dalla sua funzione di assuntore nella presente procedura.

CONSIDERAZIONI SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riferimento all'alternativa liquidatoria per i sigg. Carone Pietro e Biavasco Loredana, la stessa si concretizzerebbe nella vendita dell'unico immobile di loro proprietà, nonché loro abitazione principale, sito in Bitritto (Ba) alla via Yitzhak Rabin n.8 e dell'annessa pertinenza, rappresentata dal box auto, e dell'autovettura Daewoo 800 SE City tg. CS790TD intestata ai ricorrenti e nella messa a disposizione della procedura della quota mensile dello stipendio del ricorrente derivante dalla differenza tra quanto percepito e le spese necessarie per il sostentamento familiare.

È opportuno precisare che l'autovettura Peugeot 308 tg. EB640HL, per le sue caratteristiche non può essere considerata tra i beni liquidabili in quanto risulta essere necessaria e indispensabile per lo spostamento dei coniugi che periodicamente si sottopongono a visite mediche e devono raggiungere strutture ospedaliere e mediche

specialistiche. L'autovettura *de quo,* immatricolata per la prima volta nell'anno 2010 ha un valore commerciale di circa euro 2.000,00.

Ciò premesso, nel caso della liquidazione dell'immobile con la relativa pertinenza, quest'ultimo risulta avere un valore commerciale di presumibile realizzo pari ad euro 158.700,00 (valore ottenuto dalla media tra le tre metodologie eterogenee di valutazione che possono essere applicate. La prima metodologia fa riferimento ai valori individuati dall'Agenzia delle Entrate, la seconda considera i valori indicati dalla Camera di Commercio della città in cui è sito l'immobile o del capoluogo di provincia di riferimento ed infine, la terza si basa sui valori indicati dal borsino immobiliare).

Poiché da quando è stato realizzato il fabbricato i sigg. Carone e Biavasco non hanno mai effettuato ristrutturazioni interne o manutenzioni straordinarie, di alcun genere, della loro proprietà, considerata la tipologia di immobile, la zona di riferimento, si ritiene opportuno applicare una riduzione del 15% per il cosiddetto abbattimento forfettario: euro 158.700,00 x 15% = euro 23.805,00.

Pertanto, il valore dell'immobile al netto dell'abbattimento forfettario del 15% risulta essere il seguente: euro 158.700,00 – euro 23.805,00 = euro 134.895,00 e di conseguenza la procedura potrebbe ricavare tale importo nella remota possibilità di una vendita al primo esperimento d'asta al prezzo base.

In tale ottica, dovendosi procedere all'esperimento di una vendita all'asta competitiva appare assolutamente congruo considerare una riduzione per ribassi d'asta del 25% del valore del compendio immobiliare dalla cui liquidazione potrebbe quindi ricavarsi la somma di euro 101.171,25 valore che scaturisce dal seguente calcolo:

euro 134.895,00 x 25% = euro 33.723,75

euro 134.895,00 – euro 33.723,75 = euro 101.171,25.

Da questo importo bisogna sottrarre i presumibili costi della procedura di liquidazione del patrimonio stimati in complessivi euro 14.200,00 come di seguito suddivisi:

- il compenso per il liquidatore ex art. 18 del D.M. n. 202/2014 che nel caso specifico potrebbero ammontare a circa euro 10.200,00;
- il compenso per il consulente tecnico, che dovrà redigere la relazione di stima finalizzata alla vendita mediante asta competitiva, stimato in euro 2.500,00;
- circa euro 1.500,00 per un fondo spese da destinare alla vendita dell'immobile (compensi da corrispondere a soggetti specializzati nelle procedure competitive di vendita, pubblicazione avvisi di vendita, ecc.).

Di conseguenza le somme residue ammonterebbero ad euro 86.971,25 (euro 101.171,25 – euro 10.200,00- euro 2.500,00 – euro 1.500,00).
A tali somme dovrebbero poi essere decurtate quelle spettanti all'Occ e agli Advisor, restituendo un valore ancora inferiore.

Sempre con riferimento all'indagine sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, lo scrivente evidenzia come l'ipotesi di una vendita al primo esperimento d'asta sia da considerarsi remota, tenuto conto della reale appetibilità sul mercato dell'immobile sito in Bitritto (Ba) in un'area che non offre particolari opportunità lavorative e/o formative.
Da tale premessa consegue che la vendita dell'immobile ipotecato difficilmente avverrebbe al primo tentativo di asta.
Difatti, in base all'andamento delle vendite giudiziarie nell'area metropolitana di Bari, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del prezzo di un ulteriore 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine, oltre all'aggravio delle spese di procedura e di pubblicità per ogni esperimento di vendita compiuto posto a carico del creditore procedente.
Vieppiù, a sostegno di quanto anzidetto si pone all'attenzione dell'On. Giudice Delegato che proprio nella medesima città di residenza del nucleo familiare Carone-Biavasco (il Comune di Bitritto) vi è un immobile simile in dimensioni (97 m²), anch'esso privo di vizi, posizionato in una zona maggiormente centrica del comune,

rispetto all'immobile di proprietà dei ricorrenti, soggetto a procedura esecutiva contraddistinto dall'R.G.E. 102/2011, il quale si trova al quinto esperimento d'asta e che, pertanto, ha subito una riduzione drastica del prezzo di vendita passando da euro 98.794,50 a euro 33.343,50 (con offerta minima pari a euro 25.008,00 hiips://www.asteannunci.it/aste/2017646/10001/abitazione-di-tipo-popolare-bitritto).

In conclusione, da quanto sopra esposto scaturisce l'oggettiva probabilità che l'immobile non venga aggiudicato in fase di prima asta comportando non solo un ulteriore allungamento delle tempistiche procedurali ma anche una riduzione del prezzo finale di aggiudicazione a sfavore dei creditori.

In ottica squisitamente temporale, invece, giova rilevare che, essendo i coniugi Carone e Biavasco, allo stato, in regola con tutti i pagamenti, non vi è ad oggi nessun decreto ingiuntivo, atto di precetto o atto di pignoramento, e dunque nessuna procedura esecutiva pendente nei loro confronti, quindi, nel caso in cui si ritenga preferibile la liquidazione del bene dei debitori le tempistiche per il recupero del credito sarebbero da intendersi nella loro integrità.

Per le considerazioni sin qui svolte si ritiene che l'immobile potrebbe essere liquidato al valore di euro 75.878,44 valore che scaturisce dal seguente calcolo:

euro 101.171,25 x 25% = euro 25.292,81

euro 101.171,25 – euro 25.292,81 = euro 75.878,44.

Da questo importo bisogna sottrarre i presumibili costi della procedura di liquidazione del patrimonio stimati in complessivi euro 14.200,00, come dettagliato nella pagina precedente.

Pertanto, le somme residue ammonterebbero ad **euro 61.678,44** (euro 75.878,44 – euro 14.200,00).

Il ricavato sarebbe destinato per euro 48.976,20 al creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro Spa, per estinguere il mutuo ipotecario. Dopo tale operazione residuerebbero euro 12.702,24 (61.678,44 – 48.976,20) da destinare agli altri creditori.

Oltre al ricavato (eventuale) della vendita dell'immobile la procedura liquidatoria potrebbe contare:

– sul ricavato della vendita dell'autovettura Daewoo 800 SE City tg. CS790TD, pari ad euro 200,00;

– sulla differenza tra il reddito da pensione mensilmente percepito dal ricorrente (in media euro 2.280,00) e le spese occorrenti per il sostentamento familiare pari ad euro 2.130,00, calcolate come segue:

- sulla base dell'art. 68, co.3, D.Lgs. 14/2019, per l'intero nucleo familiare le spese necessarie al sostentamento ammontano ad euro 1.430,00;
- dal momento che l'appartamento di proprietà dei sigg. Carone e Biavasco sarebbe venduto, a tale importo va aggiunto il canone di locazione, di almeno euro 700,00, da corrispondere per garantire un'abitazione al nucleo familiare. Tale importo è stato quantificato moltiplicando il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Bitritto, per il mese di Luglio 2023, pari ad euro **7,77 mensili al metro quadro** (rispetto agli euro **10,08** della media della provincia di Bari) per una dimensione di 90 mq.

Ne discende che la parte disponibile della pensione da destinare all'alternativa liquidatoria ammonta ad euro 150,00, da moltiplicare per la durata minima prevista dalla procedura pari a 36 mesi (150,00 x 36 mesi = euro 5.400,00).

Di conseguenza, il totale residuo disponibile per la procedura liquidatoria ammonterebbe ad euro 18.302,24 così ricavato:

- euro 12.702,24 (importo residuo derivante dalla vendita dell'immobile);
- euro 200,00 (importo ricavabile dalla vendita dell'autovettura);
- euro 5.400,00 (parte disponibile della pensione di euro 150,00 mensili moltiplicato per la durata minima della procedura pari a 36 mesi).

Con la somma di euro 18.302,24 troverebbero soddisfazione in primis le spese prededucibili al 100% del loro ammontare (euro 6.359,87 al creditore OCC); quindi, troverebbero soddisfazione i creditori privilegiati, sempre al 100% del loro ammontare (euro 4.500,00 agli advisors legali Avv.ti Sasanelli e Buono); con la somma residua di euro 7.442,37 (18.302,24 – 6.359,87 – 4.500,00) troverebbero capienza parziale i crediti

chirografari nella misura del 6,16% ($\frac{7.442,37}{120.692,53}$ x 100).

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazione dei creditori così riepilogate:

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore										**Totale**
Qualificazione	**Prededuzione**	**privilegio ipotecario primo grado**	**privilegio art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.**	**privilegio generale grado 1° artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.**	**privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c.**	**privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.**	**privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.**	**privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.**	**chirografario**	**€ 102.000,00**
Somme dovute	€ 6.359,87	€ 48.976,20	€ 4.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 120.692,53	
% di soddisfazione	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,20%	
Somma riconosciuta nella proposta	€ 6.359,87	€ 48.976,20	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€46.104,55	

Alternativa Liquidatoria										**Totale**
Qualificazione	**Prededuzione**	**privilegio ipotecario primo grado**	**privilegio art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c.**	**privilegio generale grado 1° artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.**	**privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c.**	**privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.**	**privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.**	**privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.**	**chirografario**	**€ 81.478,44**
Somme dovute	€ 20.559,87	€ 48.976,20	€ 4.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€ 120.692,53	
% di soddisfazione	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,16%	
Somma ricavabile nella liquidazione	€ 20.559,87	€ 48.976,20	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.442,37	

In quest'ottica, la somma messa a disposizione dai ricorrenti pari a **euro 102.000,00** assicura un importo sicuramente maggiore di quello che i creditori potrebbero recuperare con una vendita forzata andata a buon fine, ottimisticamente, al secondo tentativo, con offerta minima pari ad **euro 75.878,44, importo da cui dovrebbero poi detrarsi tutte le spese sostenute già in precedenza quantificate.**

Per tutto quanto appena esposto, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, così come articolata, risulta di gran lunga più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata la rilevante somma messa a disposizione dai debitori **euro 102.000,00)** nel corso dell'esecuzione del piano **(10 anni e n. 120 rate da euro 850,00/cadauna)**.

***

Alle stesse conclusioni si addiviene qualora si consideri per l'espressione "alternativa liquidatoria" l'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare sull'unico bene della famiglia Carone/Biavasco e non di una procedura di liquidazione controllata.

Anche in questa ipotesi, infatti, i costi che andrebbero a incidere sull'eventuale ricavato della vendita sarebbero prossocchè identici[1]:

1) Compenso per il delegato alla vendita
ai sensi DM n. 227 del 15.10.2015 € 8.374,08;

2) Compenso per il consulente tecnico d'ufficio € 2.500,00;

3) Compenso del custode
ai sensi del 1° comma dell'art. 2 del D.M. 80/2009 € 1.649,42;

4) Fondo spese della vendita € 1.500,00;

5) Spese di trascrizione del pignoramento,
iscrizione a ruolo dell'istanza di vendita e € 704,00.
contributo unificato per pubblicità

Dunque, nell'alternativa liquidatoria i creditori tra cui il creditore ipotecario, al netto

[1] I summenzionati costi di gestione della procedura esecutiva sono altresì comprovati dal piano di riparto, testé citato, redatto a cura del professionista delegato Dott.saa Simona Calabrese

delle spese della procedura esecutiva pari a **€ 14.727,50**, non avrebbe potuto ricavare una somma superiore **a € 86.443,50,** mentre con la proposta di accordo della durata di 10 anni complessivi, i creditori percepiranno la somma complessiva di **€ 102.000,00, comprensivi del compenso per l'Occ (€ 6.359,87) e per gli Advisors legali (€ 4.500,00) quantificati complessivamente in € 10.859,87**.

Un importo di gran lunga inferiore, come già sopra evidenziato, residuerebbe per i creditori nell'ipotesi in cui la prima asta indetta andasse deserta. Sul punto ci si riporta a quanto sopra dettagliatamente descritto. In ottica squisitamente temporale, poi, giova ribadire che, essendo i coniugi Carone e Biavasco in regola con tutti i pagamenti, non vi è ad oggi nessun decreto ingiuntivo, atto di precetto o atto di pignoramento, e dunque nessuna procedura esecutiva pendente nei loro confronti, quindi, nel caso in cui si ritenga preferibile la liquidazione del patrimonio dei debitori le tempistiche necessarie al recupero del credito sarebbero da intendersi nella loro integrità.

Sul punto, non ci si può esimere dal porre in evidenza la manifesta nullità della fideiussione concessa dai sig.ri Pietro Carone e Biavasco Loredana a garanzia delle obbligazioni assunte dai sig.ri Giuseppe Carone e Monica Landolfi con la stipula del contratto di mutuo compiuta il 31 luglio 2007. Come è ben noto, con la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, la n. 41994/2021, è stato definitivamente chiarito che la riproduzione nella forma e/o nella sostanza delle clausole n. 2, 6, 8, del modello di fideiussione redatto dall'ABI nell'anno 2003, comporta la nullità parziale del contratto di fideiussione (c.d. contratto a valle). Orbene, nel caso di specie, la fideiussione rilasciata dai sig.ri Carone/Biavasco ricomprende le summenzionate clausole e nello specifico all'art. 6 *bis* del contratto di mutuo:

- Al punto n. 1 (clausola n. 2).

1. I signori Pietro Carone, Loredana Biavasco e Ottorino Landolfi dichiarano di prestare fideiussione, in via solidale e indivisibile, per sè e successori, fino alla concorrenza di Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila e zero centesimi), per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dai "Mutuatari" con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 cod. civ.), in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto.

- Al punto n. 3 (clausole nn. 6 e 8)

3. La fideiussione è indipendente da qualsiasi altra garanzia prestata a favore della "Banca" nell'interesse dei "Mutuatari". Essa rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento dei pagamenti eseguiti dai "Mutuatari", [illegible] della "Banca". Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite o le altre garanzie siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

In particolare, nel caso che ci occupa, la nullità della clausola che prevede la deroga all'art. 1957 c.c. comporterebbe la liberazione dei sig.ri Carone/Biavasco, non risultando la procedura espropriativa immobiliare in danno dei sig.ri Carone/Landolfi dalla Bnl S.p.A. intrapresa nei sei mesi dalla comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo.

Da tutto ciò consegue che, pur non potendo in questa sede considerare per acclarata la nullità della fideiussione e conseguentemente stralciare la posizione debitoria dei sig.ri Carone /Biavasco nei confronti della Bnl S.p.A. derivante da tale rapporto, è evidente come la proposizione di un giudizio a cognizione piena teso a far accertare e dichiarare tale nullità potrebbe o azzerare la pretesa creditoria o, in ogni caso, allungare esponenzialmente le tempistiche di recupero del credito *de quo*.

SULL'OMESSA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEI CREDITORI, VIOLAZIONE ART. 124 bis TUB

Non può, inoltre, considerarsi ultroneo specificare come nel corso degli anni i creditori dei sig.ri Carone e Biavasco abbiano posto in essere plurime violazioni dell'art. 124 bis TUB. Ciò è facilmente desumibile dall'analisi della Centrale Rischi del sig. Carone Pietro e della documentazione prodotta. Procedendo con ordine, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nel novembre 2015 concedeva ai ricorrenti un mutuo ipotecario di valore pari ad € 83.070,27 con una rata mensile pari ad € 544,18, ma al contempo il sig. Carone Pietro intestava una cessione del quinto della pensione, a decorrere dal mese di dicembre 2012, con addebito di una rata costante di euro 354,00.

Ancora, nel giugno del 2017, la Findomestic Banca S.p.A. concedeva un finanziamento finalizzato all'acquisto di elettrodomestici di euro 570,97, con rata mensile di € 57,09. In data 06/07/2017 veniva stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. un finanziamento per liquidità di euro 32.425,60, con una rata mensile di € 376,32.

Ne deriva che nel corso del 2017, come specificato analiticamente nella relazione del Gestore, la famiglia Carone-Biavasco aveva impegni finanziari nei confronti del ceto bancario per un totale di € 1.331,59 e nello specifico risultavano essere in corso una cessione di un quinto della pensione, a decorrere dal mese di dicembre 2012, con addebito di una rata costante di euro 354,00, il mutuo stipulato con BNL S.p.a. in data 14/12/2015, con addebito di una rata costante di euro 544,18, il prestito ottenuto da Findomestic Spa con pagamento di una rata costante di euro 57,09, il finanziamento per liquidità di euro 32.425,60, con una rata mensile di € 376,32 concesso dalla BNL S.p.A.

In data 17/05/2019 veniva stipulato con la Findomestic Spa un finanziamento finalizzato all'acquisto di elettrodomestici di euro 918,87, con rata di € 45,94 Alla data del finanziamento, in base alla documentazione prodotta, risultava essere in corso una cessione di un quinto della pensione, a decorrere dal mese di dicembre

2012, con addebito di una rata costante di euro 354,00, il mutuo stipulato con BNL S.p.a. in data 14/12/2015, con addebito di una rata costante di euro 544,18 e il finanziamento concesso da BNL S.p.a. in data 06/07/2017, con addebito di una rata costante di euro 376,32. Per una somma totale di € 1.320,44.

Nel corso dell'anno 2020, poi, Banca Progetto S.p.A., la quale ha successivamente ceduto i propri crediti all'attuale creditrice Progetto Quinto S.p.A., ha concesso un ulteriore prestito mediante cessione di quota del quinto della pensione, di € 32.490,71, con una rata di € 366,00. Con la quale, anche nell'ipotesi in cui fosse stata estinta la precedente cessione, **la Banca Progetto S.p.A. ha violato inequivocabilmente l'art. 124 bis TUB.**

Come si evince dalla relazione a firma del Gestore, infatti, il contratto di prestito personale, con rimborso mediante cessione del quinto della pensione, concesso da Banca Progetto Spa era anche finalizzato all'estinzione del debito residuo del precedente prestito personale ottenuto dalla Findomestic Spa e pur eliminando l'importo complessivo delle rate mensili relative a precedenti finanziamenti quella di euro 354,00, inerente alla cessione del quinto della pensione del dicembre 2012, ***"la Banca Progetto Spa, nel concedere il prestito personale, non avrebbe tenuto conto del merito creditizio in quanto avrebbe potuto concedere un finanziamento massimo di euro 31.993,74."*** a fronte di un importo erogato **di € 32.490,71, in considerazione di un reddito medio familiare mensile pari ad € 25.994,00 : 12 = € 2.162,00.**

Nel corso del 2022, poi, la Findomestic S.p.A. concedeva al sig. Carone Pietro un prestito chirografario del valore € 9.894,00, con una rata mensile pari a € 166,00, senza però estinguere alcuna pregressa posizione.

Alla data del finanziamento risultava essere in corso il mutuo stipulato con BNL S.p.a. in data 14/12/2015, con addebito di una rata costante di euro 544,18, il finanziamento concesso da BNL S.p.a. in data 06/07/2017, con addebito di una rata costante di euro 376,32 e il prestito personale con cessione del quinto della pensione, ottenuto da Banca

Progetto Spa in data 01/08/2020, con addebito di una rata costante di euro 366,00.

Pertanto, i coniugi Carone e Biavasco erano già gravati dal pagamento di rate di finanziamenti per complessivi euro 1.286,50, a fronte di un reddito disponibile, risultante dalle dichiarazioni fiscali presentate, ovvero l'anno 2021, pari ad € 26.968,00 : 12 = € 2.247,33 mensile.

Orbene, la Findomestic Spa, nel concedere il finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio in quanto la somma massima che l'Istituto finanziatore avrebbe potuto concedere era pari ad euro 7.922,62; inoltre, a fronte di un reddito disponibile mensile residuo di euro 164,65, la rata di rimborso del prestito era pari ad euro 164,90 mensili.

Riepilogo

Dall'analisi effettuata è emerso quanto segue:

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nel concedere il mutuo del 14/12/2015 di euro 83.070,27 ha tenuto conto del merito creditizio e, in base alle condizioni reddituali del richiedente, lo stesso poteva essere erogato;
- la Findomestic S.p.a. nel concedere il finanziamento del 05/06/2017 di euro 570,97 ha tenuto conto del merito creditizio e, in base alle condizioni reddituali del richiedente, lo stesso poteva essere erogato. Tale finanziamento è stato regolarmente estinto;
- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. nel concedere il finanziamento del 06/07/2017 di euro 32.425,60 ha tenuto conto del merito creditizio e, in base alle condizioni reddituali del richiedente, lo stesso poteva essere erogato;
- la Findomestic S.p.a. nel concedere il finanziamento del 17/05/2019 di euro 918,87 ha tenuto conto del merito creditizio e, in base alle condizioni reddituali del richiedente, lo stesso poteva essere erogato. Tale finanziamento è stato regolarmente estinto;
- la Banca Progetto Spa nel concedere il contratto di prestito personale del 01/08/2020, con rimborso mediante cessione del quinto della pensione, di euro 32.688,10, **non ha tenuto conto del merito creditizio e, in base alle condizioni reddituali del richiedente, lo stesso non poteva essere erogato**;

- la Findomestic S.p.a. nel concedere il finanziamento del 16/03/2022 di euro 8.000,00 **non ha tenuto conto del merito creditizio e, in base alle condizioni reddituali del richiedente, lo stesso non poteva essere erogato**.

Da quanto appena esposto è evidente che i creditori Progetto Quinto S.p.A. e Findomestic S.p.A., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 69 CCII, non potranno opporsi né proporre reclamo avverso il piano così come formulato eccependo la non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

***

Alla luce di quanto sopra esposto, i sig.ri Carone Giuseppe, Landolfi Monica, Carone Pietro e Biavasco Loredana, così come rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono a codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti:

J) CONCLUSIONI

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 283 CCII, dichiarare l'apertura della procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente in favore dei sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica.

2. All'esito della fissanda udienza dichiarare l'esdebitazione dei sig.ri Carone Giuseppe e Landolfi Monica.

3. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 66 - 67 e ss. CCII, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 68 CCII in favore dei sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana.

4. Fissare con decreto ex art. 70 CCII l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai

creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto.

5. Ordinare, ex art. 70, comma 4, CCII, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione;

6. All'esito della fissanda udienza omologare il piano di ristrutturazione dei debiti così come proposto dai sig.ri Carone Pietro e Biavasco Loredana.

In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta come da separato indice.

***

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Bari, 6.09.2023

Avv. Mauro Sasanelli **Avv. Antonio Buono**

Firmato digitalmente da: SASANELLI MAURO
Data: 07/09/2023 15:59:37

Firmato digitalmente da:
BUONO ANTONIO
Data: 07/09/2023 15:53:31